

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

(D.LGS. 36/2023)

Sommario

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI	1
Art. 1. Premesse e ambito di applicazione	1
1.1 Premesse.....	1
1.2 Ambito di applicazione.....	1
Art. 2. Responsabile del procedimento	1
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	1
Art. 3. Affidamenti diretti	1
3.1 Richiesta di Acquisto.....	1
3.2 Selezione del contraente tramite affidamento diretto.....	2
3.3 Garanzie	2
3.4 Verifica dei requisiti	3
Art. 4. Procedure negoziate	3
4.1 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento.....	3
4.2 Procedura negoziata basata sul Sistema di Qualificazione.....	3
4.3 Inviti.....	3
4.4 Procedura negoziata previa indagine di mercato.....	4
4.5 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando	4
4.6 Selezione delle offerte.....	5
4.7 Garanzie	5
4.8 Verifica dell'anomalia dell'offerta	5
4.9 Stipula del contratto.....	5
4.10 Disposizioni finali.....	5

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Premesse e ambito di applicazione

1.1 Premesse

acquevenete SpA è società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di 108 Comuni nelle provincie di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona.

acquevenete SpA è socia di *Viveracqua S.c. a r.l.*, società consortile che aggrega società a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato nel Veneto e che agiscono nell'ambito del settore speciale dell'acqua quali imprese pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice").

acquevenete SpA si avvale - ex art. 141, comma 4, lett. a), del Codice - del Sistema di Qualificazione istituito da *Viveracqua S.c. a r.l.* e disciplinato dal Regolamento per l'istituzione, la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori disponibile presso il portale di e-procurement, via web all'indirizzo internet <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, nella pagina "Albo Fornitori".

Inoltre, *acquevenete SpA*, in conformità agli artt. 25 e 26 del Codice, si avvale della piattaforma informatica di *Viveracqua S.c. a r.l.* per l'individuazione degli operatori economici cui possono essere affidati i contratti di appalto, secondo le norme e indicazioni di cui al "*Regolamento per l'istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori*" e secondo quanto, eventualmente anche diversamente, disciplinato nel presente Regolamento.

1.2 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, il presente regolamento ("*Regolamento*") definisce e disciplina i principi, i criteri e le procedure che *acquevenete* intende adottare e applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 14 del Codice, rientranti nell'ambito del settore speciale dell'acqua, individuato dall'art. 148 del Codice, fermo restando che è sempre facoltà di *acquevenete SpA* ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta) previste sopra soglia comunitaria, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.

È inoltre fatta salva la facoltà di *acquevenete SpA* di avvalersi di *Viveracqua S.c. a r.l.* quale Centrale di Committenza per singoli affidamenti; in tale caso le acquisizioni avverranno in conformità al Regolamento di quest'ultima.

Art. 2. Responsabile del procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, progettazione e di esecuzione sono svolte, ove non vi sia espressa diversa nomina da parte dell'organo competente, dal Dirigente dell'unità organizzativa e/o servizio aziendale interessato dall'affidamento.

Per le fasi di progettazione ed esecuzione il Responsabile del Procedimento può essere individuato anche in figure diverse.

Per gli appalti di valore superiore alle soglie di cui al successivo art. 3, è individuato, tra i soggetti in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di appalti, un distinto Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento.

In ogni caso, il Responsabile del Procedimento opera con il supporto dell'ufficio acquisti e dell'ufficio gare, secondo le rispettive attribuzioni.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 3. Affidamenti diretti

(Lavori fino alla I classifica SOA e servizi e forniture fino a soglia comunitaria)

Le modalità di acquisizione di cui al presente articolo sono ispirate, in particolare, al principio di risultato e ai correlati principi di economicità, efficienza e proporzionalità.

3.1 Richiesta di Acquisto

L'acquisizione di lavori, beni e servizi per tali importi viene disposta mediante Richiesta di Acquisto dal Dirigente dell'unità organizzativa e/o servizio aziendale interessato dall'affidamento nei limiti dei propri poteri di spesa. Nel caso di appalti di valore superiore, la Richiesta di Acquisto è preceduta da determina autorizzativa del Direttore Generale.

Il Direttore dell'Esecuzione per questi affidamenti è individuato dal Dirigente, senza necessità di formalità alcuna, nel responsabile del servizio o incaricato cui vengono affidate le relative funzioni.

La Richiesta di Acquisto contiene:

- ✓ ove prevista, il riferimento alla determina del Direttore Generale;
- ✓ l'oggetto della prestazione;
- ✓ la documentazione tecnico-operativa di riferimento;
- ✓ l'importo della spesa;
- ✓ le modalità di individuazione dell'operatore economico affidatario;
- ✓ il soggetto affidatario;
- ✓ il riferimento all'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

3.2 Selezione del contraente tramite affidamento diretto

Il soggetto affidatario è individuato dal Responsabile del Procedimento secondo le seguenti modalità:

- ✓ per affidamenti di **lavori, beni e servizi di importo inferiore o pari a euro 5.000,00**:
 - direttamente da un unico fornitore;
- ✓ per affidamenti di **lavori, beni e servizi di importo superiore a euro 5.000,00**:
 - a) previa consultazione dell'Albo Fornitori, invitando a formulare preventivo e, ove richiesto, soluzioni tecnico progettuali a tutti gli operatori economici qualificati nella categoria merceologica di pertinenza. Nel caso di **lavori di valore fino alla classifica I SOA**- per ragioni di efficienza e proporzionalità ed al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese - verranno invitati a formulare un preventivo e, ove richiesto, soluzioni tecnico progettuali i soli operatori economici qualificati nella categoria merceologica di pertinenza (ovvero, alternativamente, i soli operatori economici qualificati in due o più categorie, qualora l'oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie merceologiche), che abbiano sede legale o secondaria o sede operativa, formalmente rilevabili da visura camerale (C.C.I.A.A. territorialmente competente), ubicata nel territorio appartenente alla provincia dove deve essere eseguito il lavoro, o la parte prevalente di esso. Nel caso in cui il numero di operatori qualificati sia inferiore a 10 e non consenta un adeguato confronto, l'invito potrà essere esteso agli operatori economici aventi sede in una o più provincie confinanti;
 - b) ove si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti nell'Albo Fornitori, ovvero le categorie esistenti presentino un numero di operatori economici qualificati pari o inferiore a 3, si potrà procedere all'affidamento senza previa consultazione.
- ✓ per affidamenti di **lavori, beni e servizi richiesti dall'Area di gestione operativa della società**, al fine di assicurare la continuità del servizio ed a fronte della numerosità di interventi puntuali richiesti dal settore:
 - anche mediante affidamento diretto, senza necessità di previa consultazione degli operatori economici iscritti nell'Albo, ove si tratti di interventi non inseriti nei piani di progettazione, né nelle attività programmate;
- ✓ per incarichi a **professionisti** di importo inferiore ad euro 140.000,00:
 - anche direttamente da un unico fornitore, previa richiesta di preventivo.
- ✓ per tutte le tipologie di affidamento, inoltre:
 - a) a mezzo mercato elettronico (MePA);
 - b) in via residuale, ove sussistano particolari ragioni di merito o di urgenza, direttamente da un unico fornitore con adeguata motivazione e previa richiesta di preventivo.

Resta fermo il ricorso alle procedure di gara ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ne ravvisi l'opportunità, nonché per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei contratti di cui all'art. 108, comma 2, del d.lgs. 36/23.

La consultazione dei fornitori è operata dall'ufficio acquisti, che funge da struttura stabile a supporto del RP ed è interamente gestita attraverso il ricorso alla Piattaforma informatica e al relativo software applicativo.

L'utilizzo della modalità telematica fornisce certezza in ordine all'identità del proponente e assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Il contraente viene individuato sulla base della comparazione del preventivo fornito e/o della soluzione tecnico progettuale proposta, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso, prima di individuare il fornitore prescelto, l'ente appaltante può procedere ad ulteriori negoziazioni con gli operatori economici interessati al fine di individuare il contraente.

3.3 Garanzie

Di norma per le acquisizioni disciplinate dal presente articolo non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.

Per gli affidamenti di valore superiore a euro 150.000, è obbligatoria la presentazione della garanzia definitiva nei termini di cui all'art. 53 del d.lgs. 36/23.

Per gli affidamenti di lavori è comunque sempre richiesta all'affidatario la presentazione di polizza CAR. Il contratto si perfeziona mediante corrispondenza, anche elettronica, secondo l'uso del commercio.

3.4 Verifica dei requisiti

Per gli affidamenti di valore superiore a euro 40.000,00, l'Ente appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di quelli attinenti alla sicurezza, nonché dei costi della manodopera. Per gli affidamenti di valore inferiore, l'ente appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al 10% degli operatori economici aventi maggiore incidenza economica complessiva nel corso dell'ultimo quadrimestre.

Art. 4. Procedure negoziate

(Lavori dalla II classifica SOA e affidamenti di cui all'art. 108, co. 2, d.lgs. 36/23)

4.1 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento

Il Direttore Generale determina - con proprio provvedimento e su proposta del Responsabile del Procedimento - l'avvio della procedura di selezione del contraente.

Nel provvedimento, sono individuati:

- ✓ gli elementi essenziali del contratto, tra cui:
 - l'oggetto o una sua sintetica descrizione;
 - l'importo totale del progetto e il prezzo posto a base di appalto;
- ✓ gli elementi essenziali della procedura di affidamento, tra cui:
 - il tipo di procedura di selezione del contraente;
 - il criterio di aggiudicazione;
 - l'eventuale articolazione in lotti.
- ✓ la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento.

La procedura è esperita dall'ufficio gare, che funge da struttura stabile a supporto del Responsabile del Procedimento.

4.2 Procedura negoziata basata sul Sistema di Qualificazione

Nel caso di affidamenti di lavori di valore pari o superiore alla II classifica SOA, di affidamenti di contratti di cui all'art. 108, co. 2, d.lgs. 36/23 e in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno affidare l'appalto previo esperimento di procedura negoziata - anziché mediante affidamento diretto - si applicano le seguenti indicazioni.

Tale procedura è applicabile quando nell'Albo Fornitori è prevista la categoria merceologica oggetto della procedura stessa.

4.3 Inviti

L'Ente Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici qualificati nella categoria merceologica di pertinenza, fermo restando il numero minimo di operatori di cui alle tabelle che seguono.

Per forniture e servizi

soglia economica	numero minimo
fino a sottosoglia europeo	cinque

Per lavori

soglia economica	numero minimo
fino a 999.999	cinque
da 1.000.000 a soglia comunitaria	dieci

Ove il numero degli operatori economici qualificati sia superiore a 30, i criteri per selezionare i fornitori qualificati da invitare a gara saranno, alternativamente, quelli del sorteggio di seguito riportati.

Si ritiene infatti che detta numerosità non consenta - da un lato e tenuto conto del principio di risultato e in particolare delle esigenze di efficienza, efficacia e economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/23 - di estendere l'invito a tutti gli operatori economici qualificati, e - dall'altro - di ricorrere a metodi di selezione diversi che al contempo assicurino il rispetto del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/23, garantendo agli operatori interessati imparzialità e parità di trattamento.

In tali casi, salva diversa indicazione da parte del Responsabile del Procedimento, per gli affidamenti di servizi e forniture verrà applicato il criterio di cui al punto I; per gli affidamenti di lavori, il criterio di cui al punto II.

- I. sorteggio casuale generalizzato di 30 operatori economici, mediante funzione di selezione sull'intero elenco ufficiale (o su più elenchi ufficiali aggregati qualora l'oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie merceologiche d'interesse) basato su algoritmo randomico assoluto;
- II. sorteggio casuale differenziato, basato sulla combinazione dei due seguenti criteri di selezione:
 - gli operatori economici, nel numero di 15, sono selezionati mediante sorteggio casuale assoluto degli operatori iscritti all'intera categoria merceologica d'interesse dell'Albo Fornitori o all'intera categoria merceologica prevalente, nel caso in cui l'oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie d'interesse. È facoltà della stazione appaltante, in tale ipotesi, selezionare, in alternativa, gli operatori iscritti contestualmente in due o più categorie;
 - un ulteriore numero di operatori economici, non superiore al precedente, è selezionato mediante sorteggio casuale assoluto applicato alla parte di Albo comprendente gli operatori economici aventi sede legale o secondaria o sede operativa, formalmente rilevabili da visura camerale (C.C.I.A.A. territorialmente competente), ubicata nel territorio appartenente alla provincia ove l'Ente esegue, per la parte prevalente, il lavoro e nelle province confinanti.Il criterio di cui al presente punto è individuato anche al fine di favorire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese che, per la loro natura organizzativa, si rivolgono prioritariamente al mercato territoriale di più prossima pertinenza.

4.4 Procedura negoziata previa indagine di mercato

Il Responsabile del Procedimento avvia le indagini di mercato qualora nell'Albo Fornitori non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura oppure, pur essendovi, la stessa non risulti idonea a soddisfare le specifiche esigenze sottese all'appalto, ovvero il numero degli operatori ivi qualificati non consenta un adeguato confronto concorrenziale.

Al fine di svolgere le indagini di mercato, il RUP pubblica un avviso sull'albo pretorio della società per un tempo congruo, ovvero consulta il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, i registri e albi tenuti da Ordini professionali, oppure il casellario ANAC (Sezione A) e svolge ricerche anche sul web.

L'avviso di indagine di mercato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- il valore del contratto da affidare;
- gli elementi essenziali del contratto da affidare;
- i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale necessari per partecipare alla negoziata;
- il criterio di aggiudicazione della negoziata;
- il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati alla procedura negoziata;
- i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare.

4.5 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

Il campo di applicazione è determinato dalle fattispecie di cui all'art. 158 del Codice Appalti, con le precisazioni sottoindicate in relazione all'art. 158 c.2 lett. c).

Con riferimento ai punti nn. 2 e 3 della norma citata, l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e la tutela di diritti esclusivi comprendono anche:

- ✓ servizi di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica di strumentazione, apparati, attrezzature e hardware, quando il manutentore/riparatore è il costruttore dell'apparato medesimo o l'unico operatore economico autorizzato dal costruttore ad effettuare tali interventi (per esempio nell'area geografica di riferimento e/o per quella tipologia di apparati o interventi) o quando l'intervento di operatori economici diversi comporta il rischio di un decadimento del livello qualitativo o di affidabilità degli apparati mantenuti, riparati o sui quali è stata resa l'assistenza tecnica e/o il cessare della garanzia del costruttore;
- ✓ fornitura a qualsiasi titolo di software e relativi servizi di assistenza tecnica, help desk o similari, quando il soggetto erogatore di tali servizi e forniture è il produttore o il proprietario del software ed è l'unico che possa effettuare tali interventi o, pur in presenza di partner ufficiali, il medesimo per proprie politiche di vendita ha stabilito di praticare alla stazione appaltante livelli di prezzo o di prestazioni non garantibili dai partner ufficiali;
- ✓ lavori relativi al servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e convenienza è emersa a seguito di lavori appaltati da altro ente pubblico o società, pubblica o privata che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri di cantiere, l'incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori

originari nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore deputato all'esecuzione dei nuovi interventi, ecc ...

4.6 Selezione delle offerte

Fatte salve le specifiche esigenze di cui all'art. 158 del Codice, l'aggiudicazione della procedura negoziata avverrà con il criterio del prezzo più basso, a meno che non sia necessario applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice e/o che non sia opportuno valutare particolari elementi qualitativi per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche saranno valutate da una commissione giudicatrice composta di tre membri, cui può partecipare il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e/o di progettazione, e/o il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo, potendo la commissione operare a distanza avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Nell'ambito delle procedure negoziate svolte in conformità al presente Regolamento, l'Ente Appaltante si riserva di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando l'inversione procedimentale.

4.7 Garanzie

Di norma nelle procedure negoziate non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve essere costituita nelle forme e con le modalità indicate all'art. 117 del Codice.

4.8 Verifica dell'anomalia dell'offerta

Nel caso in cui la migliore offerta ammessa in gara presenti elementi specifici in base ai quali appaia anormalmente bassa, l'Ente appaltante può procedere alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa. Gli elementi specifici potranno attenersi ai costi della manodopera o aziendali della sicurezza, ovvero la formulazione di un ribasso sostanzialmente distante da quello offerto dai concorrenti che seguono in graduatoria.

L'Ente appaltante può altresì prevedere nella Lettera di Invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In tali casi la Lettera di Invito indica altresì il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, tra quelli elencati nell'allegato II.2 al Codice.

4.9 Stipula del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica. La data di perfezionamento è quella corrispondente all'apposizione della firma da parte dell'Ente Appaltante, fatto salvo quanto diversamente stabilito nella legge speciale di gara.

In tutte le procedure negoziate, il contratto può essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, attraverso le quali l'Ente appaltante predispose l'ordinazione dei lavori, beni o servizi necessari.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto (c.d. "*stand still*").

4.10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano – ove non derogate - le disposizioni del Codice richiamate per i Settori Speciali.

Il Regolamento acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato sul sito internet di acqვენete.